

Regione **Toscana**  
Comune di **Badia Tedalda (AR)**  
Proponente **F.E.R.A. S.r.l.**

**Parco eolico**  
**"Badia del Vento"**

**Progetto Definitivo**

**1.30**

**Chiarimenti e approfondimenti**  
**Il Cds**

**Progettisti:**

Ing. **PAOLO PAPUCCI**  
ORDINE INGEGNERI della Provincia di PISA  
N° 2384 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

Data	Rev.	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
07.03.2024	A	Prima emissione	S. Biagi	P. Papucci	P. Fazzino

Comm. 83

Elaborato: **BTD-1.30A\_Chiarimenti e approfondimenti Il Cds.doc**

E' vietata la riproduzione del presente documento, anche parziale, con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione di F.E.R.A. S.r.l.

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. GUIDA ALLA LETTURA .....	4
3. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO .....	5
3.1 VISIBILITA' .....	5
3.2 QUOTA DELL'IMPIANTO .....	13
3.3 IMPATTO DELLE OPERE .....	14
3.4 LOCALIZZAZIONE E DISTANZA DALLE AREE PROTETTE .....	15
3.5 PRESENZA DI ALTRI PROGETTI EOLICI NELLA MACROAREA.....	16
4. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI .....	17
4.1 ANALISI DELLO STUDIO DI INTERVISIBILITA' .....	17
4.2 PRECEDENTE DEL PROGETTO DI PARCO EOLICO POGGIO TRE VESCOVI-FRESCIANO.....	24
4.3 ANALISI DEGLI IMPATTI CUMULATIVI CON ALTRI PROGETTI IN CORSO.....	24
4.4 FASCE DI RISPETTO .....	25
5. COMUNE DI CASTELDELICI.....	26
5.1 Riscontro nota del 15/01/2024 (Prot. 0019704) .....	26
5.2 Riscontro Verbale della II CdS del 24/01/2024 .....	28
5.3 Contributo Avvocati BP del 19/01/2024 (Prot. 0031600).....	29
PUNTO 1 .....	29
PUNTO 2 .....	30
PUNTO 3 .....	31
6. PROVINCIA DI RIMINI .....	32
7. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA .....	33
8. REGIONE EMILIA-ROMAGNA.....	34
9. SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO – REGIONE TOSCANA.....	35
PUNTO 1 .....	35
PUNTO 2 .....	35
PUNTO 3 .....	35
10. SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE (VAS E VINCA) – REGIONE TOSCANA .....	36

## 1. PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle Controdeduzioni ai vari contributi e ai temi emersi durante la II Conferenza dei Servizi tenutasi il 24/01/2024 e riportati nel relativo Verbale, si rileva che la posizione di radicale contrarietà al progetto espressa soprattutto dalle Soprintendenze non sembra coerente né con il principio di proporzionalità, né con il principio di integrazione delle tutele.

Sotto il primo profilo, si osserva che l'impatto sul paesaggio che deriverebbe dalla realizzazione del progetto è limitato, come risulta dalle integrazioni già prodotte e dagli ulteriori approfondimenti prodotti al riguardo, e certamente non è tale da sacrificare interamente l'interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in genere, lo stile di vita delle persone.

Tale sproporzione appare tanto più evidente ove si consideri che, anche a causa della crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, le istituzioni europee hanno dato chiare indicazioni agli Stati membri circa l'improcrastinabile necessità e urgenza di superare la dipendenza dalle fonti fossili. Oltre alla Comunicazione della Commissione Europea sul *Green Deal*, merita al riguardo di essere ricordata la normativa emergenziale di cui al Regolamento Europeo n. 2022/2057/UE (seppur non direttamente applicabile al caso di specie), ai sensi della quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerati *"d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica"*.

In relazione al secondo profilo, si ricorda che il principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) sia a livello nazionale (art. 3-quater del d. lgs. n. 152/2006) – impone di integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella definizione e nell'attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Al riguardo, il Giudice Amministrativo ha già avuto modo di chiarire che tale principio si impone non solo nei rapporti tra ambiente e attività produttive, ma anche al fine di individuare un adeguato equilibrio tra ambiente e patrimonio culturale (anche paesaggistico), nel senso che l'esigenza di tutelare il secondo deve integrarsi con la necessità di preservare il primo (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 23 settembre 2022, n. 8167).

Il Consiglio di Stato ha osservato in particolare che *"La piena integrazione tra le varie discipline incidenti sull'uso del territorio richiede di abbandonare il modello delle "tutele parallele" degli interessi differenziati, che radicalizzano il conflitto tra i diversi soggetti chiamati ad intervenire nei processi decisionali"*. Peraltro, la valenza procedimentale del principio di integrazione trova chiaro riconoscimento nell'art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387 del 2003, dove si prevede che le *"linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio"*, escludendo per definizione una incompatibilità di principio di essi con la tutela del paesaggio stesso.

D'altro canto, a fronte dei tangibili effetti del cambiamento climatico in atto a ritmi sempre più rapidi, sembra evidente che gli interessi alla tutela dell'ambiente e del paesaggio dovrebbero essere considerati intrecciati, più che contrapposti, perché senza un'urgente accelerazione nel processo di decarbonizzazione anche il paesaggio finirà per essere irrimediabilmente compromesso.

## 2. GUIDA ALLA LETTURA

Il presente documento è stato elaborato al fine di chiarire ed approfondire i temi tratti durante la seconda Conferenza di Servizi, tenutasi il 24 gennaio 2024, ed emersi dai contributi e dai pareri giunti per il Progetto del parco eolico “Badia del Vento” ubicato nel Comune di Badia Tedalda (AR).

Per agevolare la consultazione, il documento è stato suddiviso per Enti e Uffici per i quali sono necessari ulteriori chiarimenti e precisazioni. Le risposte alle questioni avanzate, quando possibile, vengono riportate direttamente nel corpo del documento, in altri casi si rimanda agli allegati o ad altri documenti di nuova emissione.

La struttura del documento riporta alle seguenti risposte :

- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo;
- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- Comune di Casteldelci;
- Provincia di Rimini;
- Provincia di Forlì-Cesena;
- Regione Emilia-Romagna;
- Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio – Regione Toscana;
- Settore Tutela della Natura e del Mare (VAS e VINCA) – Regione Toscana.

### 3. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Il presente capitolo è volto a rispondere alle considerazioni esposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (di seguito, per semplicità, Soprintendenza SiGrAr) trasmessa con nota Prot. 0019649 del 15/01/2024.

I macrotemi sollevati dalla Soprintendenza SiGrAr sono i seguenti:

- Visibilità;
- Quota dell'impianto;
- Impatto delle opere;
- Localizzazione e distanza dalle aree protette;
- Presenza di altri progetti eolici nella macroarea.

#### 3.1 VISIBILITA'

Per quanto concerne l'interpretazione della Soprintendenza SiGrAr della norma sulle aree idonee ope legis ovvero il *"mancato rispetto del D.Lgs 199/2021 in relazione alla inidoneità dell'area ad ospitare tale tipologia di impianto"* riteniamo che il tema sia stato già trattato in diverse occasioni e si è risposto nelle varie integrazioni progettuali trasmesse, in ultimo è stato esplicitato nella relazione di controdeduzioni trasmessa il 06/12/2023 (vedi elaborato *BTD-1.27\_Chiarimenti e approfondimenti I CdS rinominato 108risp\_contr*, paragrafo "11 RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI" pagg. 23 e 24).

Il tema è stato inoltre ben chiarito anche nel Verbale della II CdS, in particolare nella parte "Elementi istruttori da precisare e chiarire".

Secondo la ricostruzione della Soprintendenza SiGrAr, il progetto sarebbe in radice "illegittimo" perché parte dell'impianto ricade all'interno della fascia di rispetto di 3 km da beni tutelati definita dall'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 ai fini della perimetrazione delle aree c.d. idonee ope legis, cioè delle aree che il legislatore nazionale ha qualificato come idonee nelle more dell'approvazione dei criteri in forza dei quali le Regioni saranno chiamate a individuare le aree idonee sul proprio territorio.

La Soprintendenza SiGrAr assume quindi che qualsiasi progetto che non ricade all'interno delle aree idonee ope legis sia da considerarsi per definizione in area non idonea e quindi, come affermato nel parere del 15 gennaio 2024, "illegittimo". Tale assunto, tuttavia, è palesemente errato.

Come abbiamo già ricordato in più occasioni, infatti, le aree idonee ope legis altro non sono che aree nelle quali il legislatore ha previsto che trovino applicazione le semplificazioni procedurali stabilite dall'art. 22 dello stesso d. lgs. n. 199/2021. Al contrario di quanto ritiene la Soprintendenza SiGrAr, le aree diverse da quelle idonee ope legis non sono per definizione non idonee: sono solo aree che non beneficiano delle suddette semplificazioni procedurali. E tale ricostruzione trova puntuale ed esplicita conferma nello stesso decreto legislativo n. 199/2021. L'art. 20, comma 7, del decreto chiarisce infatti in termini inequivocabili che *"Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"* (enfasi aggiunta).

L'interpretazione della nozione di area idonea posta a fondamento del parere della Soprintendenza SiGrAr, pertanto, non è solo erronea, ma addirittura manifestamente contraria alla legge.

Alla luce di quanto appena illustrato, parimenti errate risultano le affermazioni della Soprintendenza SiGrAr secondo cui le analisi di percettibilità sarebbero superflue.

Per quanto riguarda la scelta degli ulteriori scatti fotografici per la redazione delle fotosimulazioni aggiuntive riportate nel documento *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr*, occorre anzitutto sottolineare come il Proponente si sia basato sulle osservazioni e sulle richieste di implementazione riportate proprio nei vari pareri della Soprintendenza SiGrAr. In particolare la stessa Soprintendenza SiGrAr nel precedente parere (Protocollato in data 18/08/2023) indicava diciassette (17) ulteriori punti da attenzionare dal punto di vista visivo e questi, in aggiunta alle aree indicate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, sono state analizzate e riportate nel documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn*, raggiungendo il numero complessivo di ottantadue (82) fotosimulazioni.

In merito alla “profusione di scatti” facciamo semplicemente notare come ad esempio, tra i diciassette (17) punti indicati dalla Soprintendenza SiGrAr del parere del 18/08/2023, tre (3) di questi riguardavano la Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle (Chiesa, Canonica, Annessi) e per questo da quel bene sono state eseguite tre fotosimulazioni, ovviamente molto simili tra loro in quanto le tre aree risultano adiacenti (vedi *Figura 1-4*). Si fa presente anche che guardando verso il bene l'impianto si trova alle spalle dell'osservatore, pertanto non interferisce con la vista del bene stesso.



Figura 1: Inquadramento di Google Earth della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle



Figura 2: Catastale sovrapposto a Google Earth de Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle (Formaps)






Figura 3: Analisi complesso: Chiesa, Canonica e Annessi dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle – in BT-D-1.25A\_Controdeduzioni SiGrAr già agli atti




Figura 4: Vista frontale del complesso della Chiesa di Santa Maria, della Canonica e degli annessi con sagome posizione scatti; lo scatto indicato con PF1 è stato eseguito davanti all'entrata della Chiesa, quello con PF2 davanti alla Canonica e quello con PF3 davanti agli Annessi

Nonostante la visibilità dell'impianto dal complesso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle sia parziale (nr. 3 aerogeneratori visibili dalla Chiesa-PF1, nessun aerogeneratore dalla Canonica-PF2 e nr. 1 aerogeneratore dagli Annessi-PF3), al fine di una ulteriore mitigazione visiva, la Società si rende disponibile a prevedere una piantumazione di un filare di esemplari di alberature autoctone lungo la strada principale (vedi Figura 5 e Figura 6).



*Figura 5: Inquadramento di Google Earth della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle prima e dopo la proposta di mitigazione visiva*






Figura 6: Scatto dall'ingresso della Chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine in Loc. Rofelle. Proposta di mitigazione visiva: (A) Stato di fatto; (B) Simulazione stato costruito (impianto alberature); (C) Simulazione impianto in esercizio (attecchimento e sviluppo alberature)



In merito alla fotosimulazione dal tessuto storico di Tramarecchia, segnalato dalla Soprintendenza come uno “tra i casi più eclatanti [...] ove l'impianto in foto risulta occultato da un semplice alberello isolato” si fa notare come gli edifici dell’aggregato, di tipologia rurale, risultano prevalentemente crollati o ridotti a ruderi e comunque in avanzato stato di degrado (si veda a riguardo la contestualizzazione fotografica riportata a pag. 43 del documento *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr*, agli atti della CdS). Tali resti di strutture sono organizzate attorno ad uno spazio aperto centrale su cui campeggiava la chiesa scomparsa; proprio dallo spazio aperto, posto al centro dell’aggregato, era stata fatta la fotosimulazione che aveva fornito come risultato quello di 4 aerogeneratori teoricamente visibili, di cui uno di questi schermato da una pianta.

5. Tramarecchia – Tessuto storico  
Distanza media dal parco eolico 3,5 km





Figura 7: Estratto elaborato *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr* agli atti della CdS, riportante la fotosimulazione dal tessuto storico di Tramarecchia

La Scrivente ha voluto in questa sede fornire altri due scatti, uno dall'estremo lembo sud-est di Tramarecchia e uno dalla viabilità sterrata di accesso, a circa 300 metri dall'aggregato stesso e in una posizione sopraelevata e totalmente aperta. Come si può vedere nelle immagini seguenti, per entrambi i nuovi scatti, il numero di aerogeneratori visibili rimane quattro (4); non cambia quindi neanche il grafico cumulativo delle 57 fotosimulazioni prodotte, che aggregava i dati della visibilità nel range "da 3 a 4 aerogeneratori visibili" (il campo resta quindi al 12%).



*Figura 8: Nuova fotosimulazione dal limite sud-est del tessuto storico di Tramarecchia (nr. 4 WTG visibili)*



*Figura 9: Nuova fotosimulazione dalla strada bianca di accesso al tessuto storico di Tramarecchia (nr. 4 WTG visibili)*



Grafico di intervisibilità del Parco eolico "Badia del Vento"




Figura 10: Estratto elaborato BT-D-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr agli atti della CdS riportante il grafico di intervisibilità del Parco eolico "Badia del Vento", prendendo a riferimento le 57 fotosimulazioni realizzate; come si può vedere anche passando da 3 a 4 aerogeneratori visibili per l'abitato di Tramarecchia, il dato aggregato del 12% non varia

Per quanto riguarda gli altri punti evidenziati dalla Soprintendenza SiGrAr e riportati nel parere di competenza si specifica quanto segue:

- Da San Patrignano (distanza 3,6 km) sono state effettuate tre (3) fotosimulazioni (rif. BT-D-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr pagg. 47-56). Visto che dalla Cappellina di S. Patrignano l'impianto risulta completamente non visibile a causa della presenza del manufatto stesso e dell'abitazione rurale posteriore, si sono cercate altre viste più aperte; dalla terrazza panoramica adibita a parcheggio però non risultavano visibili aerogeneratori a causa della presenza di vegetazione frapposta tra l'impianto e l'osservatore; muovendoci invece verso sud-ovest e andando a ricercare una visuale completamente libera, in corrispondenza degli orti e degli annessi agricoli dell'aggregato, l'impianto risulta visibile come coerentemente riportato nelle tabelle di sintesi e nel grafico corrispondente.
- Da Sterpaia (distanza 3,7 km) sono state effettuate due (2) fotosimulazioni (rif. BT-D-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr pagg. 57-63). Dal centro dell'aggregato di Sterpaia l'impianto è oscurato sia dagli edifici stessi che dalla vegetazione presente; per trovare una visuale libera, dove l'impianto risulti almeno parzialmente visibile, come coerentemente riportato nelle tabelle di sintesi, l'osservatore si è posto nell'estremo lembo ovest dell'abitato, a fianco di un'abitazione e degli orti annessi.
- Da Barucco (distanza 3,7 km) sono state effettuate tre (3) fotosimulazioni (rif. BT-D-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr pagg. 64-72). I resti del tessuto storico di Barucco sono posti ad una quota più bassa rispetto ad esempio all'abitato di Rofelle, quindi anche la stessa orografia del terreno, unita alla fitta vegetazione in cui sono immersi, rende completamente non visibile l'impianto.
- Da Lipalba (distanza 1,9 km) è stata effettuata una (1) fotosimulazione (rif. BT-D-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr pagg. 73-76). Lo scatto è stato effettuato dalla strada di accesso perché non era possibile accedere al tessuto storico di Lipalba in quanto proprietà privata (si veda in proposito il cancello in ferro presente sulla sinistra dello scatto); come coerentemente riportato nelle tabelle di sintesi e nel grafico corrispondente, si conferma che da Lipalba l'impianto risulta visibile.



- Da Rofelle Castello (distanza 2,4 km) sono state effettuate due (2) fotosimulazioni (rif. *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr* pagg. 82-89). Il primo scatto è stato fatto in corrispondenza del cartello in legno indicante nella propria dicitura “il castello”, nella zona che anche cartograficamente è così menzionata (Fonte: *Catasto attuale 1:1.000; Analisi e tutela del patrimonio edilizio esistente, Comune di Badia Tedalda (AR) – Fascicolo n.3*); la seconda fotosimulazione da uno slargo all’interno del piccolo aggregato rurale; in entrambi i casi la vegetazione ad alto fusto presente funge da barriera visiva impedendo la vista dell’area di progetto.
- Da Ca’ del Buttero (distanza 1,7 km) è stata effettuata una (1) fotosimulazione (rif. *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr* pagg. 90-97). Il tessuto storico di Ca’ del Buttero, attualmente costituito da edifici di tipologia rurale, che risultano prevalentemente crollati o ridotti a ruderi e comunque in avanzato stato di degrado, è immerso nella vegetazione che ha preso il sopravvento a causa dell’abbandono dell’area; per tale ragione all’interno dell’aggregato non è stato possibile trovare un’area completamente aperta e lo scatto proposto è quello più libero possibile, il quale conferma la visibilità parziale dell’impianto, come coerentemente riportato nelle tabelle di sintesi.

In conclusione possiamo osservare come in alcuni casi, sia stato necessario fornire più scatti da uno stesso luogo, in modo da caratterizzare completamente l’area, cercando quando possibile di trovare posizioni più aperte e libere, anche a costo di distanziarci un minimo dal luogo stesso da caratterizzare dal punto di vista visivo. Queste fotosimulazioni aggiuntive effettuate dai luoghi più aperti, anche se non fatte esattamente dal bene, concorrono alla composizione tabellare di sintesi e del grafico a torta in quanto contribuiscono a caratterizzare meglio la visibilità dell’impianto.

Riguardo alla presunta interferenza con gli usi civici rimandiamo la Soprintendenza SiGrAr alla consultazione dell’elaborato *BTD-5.1\_Relazione urbanistica* rinominato *048rel\_urb* già agli atti, infatti al §5.8.3. viene individuato l’uso civico di Fresciano e si conferma come non vi sia alcun interesse di questo con le opere a progetto.

### 3.2 QUOTA DELL’IMPIANTO

Ferma restando la salvaguardia di qualsiasi sito, sia esso costiero o montano come nel caso specifico, nella valutazione si è tenuto conto di quanto rappresentato all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 che individua la parte eccedente i 1.200 m slm della catena appenninica come aree di interesse paesaggistico. Al riguardo, il proponente ritiene doveroso anzitutto ribadire che il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1.200 m slm: nessuna parte del crinale su cui è prevista la realizzazione dei 7 aerogeneratori può dunque ritenersi direttamente assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs. 42/2004, e i più vicini rilievi appenninici superiori ai 1.200 m di quota distano alcuni km.

Nel caso di Badia Tedalda, quindi, ritenere che gli aerogeneratori interferiscano direttamente con il vincolo ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 postula un’interpretazione indebitamente estensiva della norma, che avrebbe l’effetto paradossale di assoggettare al vincolo paesaggistico una porzione di territorio palesemente priva dei requisiti previsti dalla legge per l’applicazione della tutela.

Anche a prescindere dell'insussistenza del vincolo sull'area interessata dal progetto, peraltro, giova rimarcare nuovamente che il proponente ha studiato in modo critico l'impatto visivo dell'impianto, presentando simulazioni fotografiche dai punti notevoli limitrofi e dai coni visivi più significativi dei beni sottoposti a tutela.

Facciamo altresì notare alla Soprintendenza SiGrAr come il plinto di fondazione, alto circa 3 metri, sia completamente interrato, e non appoggiato sopra il suolo, come prassi per ogni tipo di fondazione.

### 3.3 IMPATTO DELLE OPERE

Il Proponente ribadisce come la viabilità esistente di avvicinamento al sito (SS258 e Strada Comunale di Rofelle) sia già adeguata per larghi tratti e necessiti prevalentemente di operazioni di sfondatura della vegetazione, rimozione temporanea della segnaletica, ordinari interramenti dei cavi elettrici o di telecomunicazioni e ampliamenti temporanei della sede stradale da realizzarsi con materiale arido di cava.

Riguardo alla viabilità infraparco, sarà utilizzata per la maggior parte una strada sterrata già utilizzata da SNAM per la realizzazione del cantiere per la realizzazione della nuova dorsale del metanodotto Rimini-Sansepolcro; tale viabilità andrà adeguata in alcuni punti e poi sarà ripristinata a fine lavori secondo quanto indicato nella documentazione agli atti della CdS.

Anche riguardo alle alterazioni boschive conseguenti agli interventi del Road Survey, come riportato nel documento *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr* già agli atti, ribadiamo che sono state documentate su base cartografica e nella realtà, come riportato dalla documentazione fotografica prodotta, molti tratti, essendo sede stradale, **non coinvolgono le aree boscate**.

Il Proponente chiarisce inoltre alla Soprintendenza SiGrAr come le piazzole di montaggio saranno sette (7) e non nove (9) come riportato nel parere di competenza. Le "modifiche orografiche" conseguenza di queste **opere temporanee** (fase di cantiere di durata circa un anno) saranno ripristinate già in fase d'esercizio e riprofilate completamente nella fase di dismissione.

In conclusione, non si può sostenere che a seguito del deposito delle ultime integrazioni non ci siano stati aggiornamenti progettuali in quanto, proprio riguardo la tematica delle alterazioni boschive e delle modifiche orografiche, sono stati effettuati ulteriori rilievi planoaltimetrici che hanno consentito di ottimizzare il posizionamento delle piazzole degli AG06 e AG07 minimizzando l'impatto nella fase di cantiere e ottimizzando sia la fase di esercizio, che poi quella di ripristino completo per la fase di dismissione.

### 3.4 LOCALIZZAZIONE E DISTANZA DALLE AREE PROTETTE

Con riferimento alla Scheda d'Ambito (PIT-PPR), come già riportato nella documentazione agli atti (vedi *BTD-1.25\_Controdeduzioni SiGrAr*) per quanto concerne le Aree Naturali Protette, i Siti della Rete Natura 2000 ed i Siti di Interesse Regionale, il Proponente fa notare che l'area d'impianto del progetto "Badia del Vento" è opportunamente distanziata da tali aree, risultando ad una distanza media di quasi 8 km (vedi *Tabella 1* e *Figura 5*).

	Nome Sito	Distanza minima
Aree Naturali Protette	EUAP0401 SASSO DI SIMONE	6,1 km
	EUAP1023 ALPE DELLA LUNA	6,8 km
	NUCLEI "TAXUS BACCATA" DI PRATIEGHI	5,3 km
	EUAP1021 ALTA VALLE DEL TEVERE - MONTENERO	9,7 km
	EUAP1022 BOSCO DI MONTALTO	9,0 km
	SERPENTINE DI PIEVE SANTO STEFANO	11,7 km
Natura 2000	ZSC IT5180008 "SASSO DI SIMONE E SIMONCELLO"	6,1 km
	ZSC IT5180010 "ALPE DELLA LUNA"	6,5 km
	ZSC IT5180007 MONTE CALVANO	11,7 km
	ZSC IT5180006 "ALTA VALLE DEL TEVERE"	7,5 km
	ZSC IT4080015	5,6 km
	ZSC IT4080008	4,5 km
	ZSC - ZPS IT4090005	6,3 km
	ZSC - ZPS IT4090006	5,5 km
Sito d'interesse regionale	EUAP1022 BOSCO DI MONTALTO	9,0 km
	SERPENTINE DI PIEVE SANTO STEFANO	11,7 km
	<b>DISTANZA MEDIA</b>	<b>7,7 km</b>

Tabella 1: distanze minime da Aree Naturali Protette, da Siti Natura 2000 e da Siti d'Interesse Regionale

Nonostante ciò, il proponente ha analizzato gli impatti sulle Aree Naturali Protette, sui Siti Natura 2000 e sui Siti d'Interesse Regionale (SIR) e coerentemente alle distanze questi risultano limitati (vedi *BTD-5.2\_Studio di impatto ambientale* rinominato 049st\_amb e *BTD-5.8\_Relazione Incidenza Ambientale* rinominato 054vinca).




Figura 11: distanze minime del progetto "Badia del Vento" da Aree Naturali Protette, da Siti Natura 2000 e da Siti d'Interesse Regionale

Ricordiamo infine che i due interventi di adeguamento stradale nel sito Natura 2000 ZSC IT5180010 Alpe della Luna consistono esclusivamente in una potatura della vegetazione prospiciente alla SS258 sopra i 9 metri e un piccolo allargamento stradale di 2 m; il Proponente non comprende come due interventi così marginali possano avvalorare la tesi di non conformità rispetto la Scheda d'Ambito. Tra l'altro questi sono interventi che, ribadiamo, verranno valutati nel dettaglio in fase operativa e non è da escludere la possibilità che vengano del tutto evitati.

### 3.5 PRESENZA DI ALTRI PROGETTI EOLICI NELLA MACROAREA

Il Proponente conviene con la Soprintendenza SiGrAr e con la stessa Regione Toscana circa l'inammissibilità di richiedere la valutazione degli effetti cumulativi derivanti da procedimenti di impianti eolici avviati successivamente al Procedimento di "Badia del Vento".



## 4. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA FORLÌ-CESENA E RIMINI

Il presente capitolo è volto a rispondere alle considerazioni esposte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (di seguito Soprintendenza RaFCRn) trasmessa con nota Prot. 0020995 del 15/01/2024.

I macrotemi sollevati dalla Soprintendenza RaFCRn sono i seguenti:

- Analisi dello studio di intervisibilità;
- Precedente del progetto di parco eolico Poggio Tre Vescovi – Fresciano;
- Analisi degli impatti cumulativi con altri progetti in corso;
- Fasce di rispetto.

### 4.1 ANALISI DELLO STUDIO DI INTERVISIBILITA'

La Soprintendenza RaFCRn ritiene che l'analisi percettiva prodotta dal Proponente non sia oggettiva per la scelta dei punti di scatto (oltre che da altre scelte, come la lunghezza focale degli obiettivi scelti per gli scatti fotografici, le condizioni atmosferiche in cui è realizzato lo scatto e i parametri grafici e coloristici determinati dal software di renderizzazione).

Tale assunzione per il Proponente risulta priva di fondamento, in quanto, come si può evincere dalle analisi di seguito riportate, in base ai punti indicati dalla Soprintendenza RaFCRn, si è cercato di essere quanto più oggettivi possibile.

#### - **Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto e la Chiesa di San Daniele a Senatello**

Secondo la Soprintendenza non possono essere considerati elementi di schermatura i beni stessi. A questo proposito vengono menzionati gli scatti relativi alla **Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto** e la **Chiesa di San Daniele a Senatello**.

Si rimanda alle pagg. 89/95 per i punti della Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto e alle pagg. 77/83 per i punti della Chiesa di San Daniele a Senatello del documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn* rinominato *109c\_RaFCRn*, già agli atti della CdS.

Per entrambe sono state realizzate due (2) fotosimulazioni.

Come si può evincere dal materiale agli atti, l'osservatore ponendosi di fronte al bene e rivolgendosi verso l'area di layout non ha la visuale sul parco eolico a progetto perché l'area di layout rimane schermata dal bene stesso; questo sia per la Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto che per la Chiesa di San Daniele a Senatello (vedi *Figura 12*).

Questo è un elemento di schermatura a tutti gli effetti, come lo possono essere la vegetazione, gli edifici esistenti o altro disposto sull'orografia naturale del territorio.




Figura 12: Estratto della pag. 10 del documento BT-D-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn rinominato 109c\_RaFCRn già agli atti

Nonostante ciò, il Proponente ha realizzato per entrambi i beni una seconda fotosimulazione, sia per la Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto che per la Chiesa di San Daniele a Senatello, nella quale l'osservatore si è posto alle spalle del bene pur di avere una visuale libera sull'area di layout. Ed in entrambe i casi si scorgono cinque (5) aerogeneratori a progetto (vedi Figura 13 e 14) ad una distanza di 6,1 e 4,5 km (per cui poco percettibili).

Si conclude che dalla Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto e dalla Chiesa di San Daniele a Senatello il parco eolico a progetto non è visibile; nonostante ciò la Società si è posta in ottica cautelativa e nel grafico di intervisibilità sono stati considerati anche gli altri due scatti effettuati non dai beni, ma nei pressi di essi, andando a ricercare una visuale libera sul crinale di progetto.

Chiesa di Sant'Agata (2)  
Distanza media dal parco eolico 6,1 km





Figura 13: Secondo punto fotografico per la Chiesa di Sant'Agata Martire a Fragheto, già agli atti

Chiesa di San Daniele (2)  
Distanza media dal parco eolico 4,5 km





Figura 14: Secondo punto fotografico per la Chiesa di San Daniele a Senatello, già agli atti

- **Ex Mulino Casteldelci**

Secondo la Soprintendenza RaFCRn alcuni scatti delle simulazioni integrative confermano il forte impatto percettivo anche a notevole distanza. A questo proposito viene menzionato lo scatto relativo all'**Ex Mulino Casteldelci**.

Si rimanda alle pagg. 69/76 per i punti dell'Ex Mulino di Casteldelci con sorgente in Frazione la Gualchiera del documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn* rinominato *109c\_RaFCRn*, già agli atti della CdS.

Per questo bene sono state realizzate due (2) fotosimulazioni.

Come si può evincere dal materiale agli atti, l'osservatore si trova in un'area in condizioni di abbandono e degrado, con i due edifici costituenti l'opificio parzialmente diruti.

Per il primo punto (1) riguardante il primo edificio, l'osservatore si allontana dalla prossimità della facciata e si pone nel punto più aperto e libero possibile cercando di scorgere il crinale di progetto. Per il secondo punto (2) riguardante il secondo edificio, l'osservatore non ha potuto individuare una posizione altrettanto libera a causa della folta coltre di vegetazione presente e da questa visuale il parco non risulta visibile.

Detto ciò, si sottolinea che lo scatto (1) è stato realizzato in un punto estremamente penalizzante e non caratterizzante l'area in cui è collocato l'Ex Mulino Casteldelci con sorgente in Frazione la Gualchiera, come invece è lo scatto (2) dal quale risulta un edificio abbandonato e coperto da vegetazione che scherma naturalmente il parco a progetto (vedi *Figura 15 e 16*).



Ex mulino con sorgente (1)  
Distanza media dal parco eolico 4,8 km





Figura 15: Primo punto fotografico per l'Ex Mulino Casteldelci con sorgente in Frazione la Gualchiera, già agli atti; in questo caso l'osservatore è andato a ricercare una visuale libera

Ex mulino con sorgente (2)  
Distanza media dal parco eolico 4,9 km





Figura 16: Secondo punto fotografico per l'Ex Mulino di Casteldelci con sorgente in Frazione la Gualchiera, già agli atti; in questo caso l'osservatore si è posto in prossimità dei resti dell'Ex Mulino di Casteldelci

- **Chiesa e il Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane Cella di Pereto**

Il DM 10/09/2010 “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, per quanto riguarda le norme di buona progettazione al paragrafo “3.2 Misure di Mitigazione” Punto (e), recita quanto segue:

*Si dovrà esaminare l'effetto visivo provocato da un'alta densità di aerogeneratori relativi ad un singolo parco eolico o a parchi eolici adiacenti; tale effetto deve essere in particolare esaminato e attenuato rispetto ai punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, lettera d), del Codice, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore;*

Secondo la Soprintendenza il limite di 9 km (50 volte l'altezza al tip delle turbine pari a 180 m) non può essere considerato un confine varcato il quale l'impatto del parco eolico si annulla totalmente e improvvisamente. A questo proposito vengono menzionati gli scatti relativi alla **Chiesa e il Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane** e la **Cella di Pereto**, ubicati oltre il limite dei 9 km indicato dalle Linee Guida.

Si rimanda alle pagg. 101/105 per i punti della Chiesa e del Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane e alle pagg. 119/123 per i punti della Cella di Pereto del documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn* rinominato *109c\_RaFCRn*, già agli atti della CdS.

Il Proponente ha sviluppato l'iniziativa nel rispetto delle Linee Guida nazionali e non ha mai dichiarato che oltre i 9 km l'impianto non risulti visibile, ma può affermare che una grande distanza diminuisca esponenzialmente la percezione del parco eolico. Questo è avvalorato dal fatto che la visibilità è fortemente influenzata dalla distanza, dal tasso di umidità e in generale dalle condizioni atmosferiche (nuvole, foschia o nebbia) che riducono notevolmente la percezione degli aerogeneratori che, per forma e colorazione, tendono naturalmente a confondersi con il cielo. Occorre inoltre precisare che il software utilizzato per l'elaborazione delle mappe di visibilità lavora considerando il terreno nudo, senza vegetazione o edifici di alcun genere, quindi la visibilità riportata nelle tavole non tiene conto della copertura del suolo (sia che si tratti di vegetazione che di manufatti antropici) né della distanza dell'osservatore (più è lontana la torre eolica meno sarà visibile). Pertanto la reale visibilità si può valutare con i fotoinserimenti, quindi in merito all'analisi fotografica si è tenuto conto anche dei punti fotografici oltre i 9 km richiesti dagli Enti (Chiesa e il Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane e Cella di Pereto) inserendoli nella tabella di sintesi e nel grafico cumulativo di intervisibilità.

Come si può evincere dal materiale agli atti, l'osservatore rivolgendosi verso l'area di layout ha la visuale sul parco eolico a progetto, sia per la Chiesa e il Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane che per la Cella di Pereto (vedi Figura 17 e 18).

Si coglie l'occasione per fare presente che la percezione visiva di sei (6) aerogeneratori posti ad una distanza superiore a 50 volte l'altezza totale (come in questo caso rispettivamente da 10,6 km e da 9,2 km) risulta essere poco significativa, ma il Proponente, in ottica di massima trasparenza e correttezza progettuale, ha ritenuto di considerare ugualmente questi scatti dandogli il medesimo peso di altri posti all'interno del range indicato dalle Linee Guida.

Chiesa e Monastero delle Agostiniane  
Distanza media dal parco eolico 10,6 km





Figura 17: Punto fotografico per la Chiesa e il Monastero Sant'Antonio da Padova delle Agostiniane, già agli atti; il punto di osservazione è posto a circa 10,6 km dal più vicino aerogeneratore a progetto

Cella di Pereto  
Distanza media dal parco eolico 9,2 km





Figura 18: Punto fotografico per la Cella di Pereto, già agli atti; il punto di osservazione è posto a circa 9,2 km dal più vicino aerogeneratore a progetto



## 4.2 PRECEDENTE DEL PROGETTO DI PARCO EOLICO POGGIO TRE VESCOVI-FRESCIANO

La Soprintendenza RaFCRn ritiene che ci sia un'analogia con il progetto non autorizzato "Poggio Tre Vescovi" poiché *"per quanto in numero leggermente maggiore, avevano le stesse dimensioni di quelli relativi al presente procedimento, e si sarebbero collocati nello stesso contesto territoriale"*.

Si evidenzia che il progetto iniziale "Poggio Tre Vescovi" proposto da GEO Italia era composto da 36 WTG da 3,4 MW con altezza al mozzo 180 m (D=104 m, HH=128m) ed il progetto rimodulato nel 2017, sempre da GEO Italia, era composto da 13 WTG da 3,6 MW con altezza al mozzo 180 m (D=130 m, HH=115m). Alla luce di ciò, possiamo affermare che il numero delle turbine del progetto di GEO, anche nella sua versione ridotta (13 WTG), è praticamente doppio al progetto "Badia del Vento" (7 WTG).

Per quanto riguarda la collocazione geografica dell'iniziativa di GEO Italia, sia nella versione 36 WTG che nella versione 13 WTG, come si evince dalle immagini sotto riportate, questa non interessa l'area di Poggio Val d'Abeto-Monte Loggio-Monte Faggiola, ma si estende molto più a ovest sviluppandosi sul crinale di Poggio Tre Vescovi.

Di seguito alcune immagini esplicative su quanto affermato (vedi *Figura 19*):




Figura 19: Layout GEO Italia a 36 WTG e Layout GEO Italia a 13 WTG posti a confronto con l'aerogeneratore più a ovest (AG01) del layout del progetto "Badia del Vento" che si sviluppa più a est

## 4.3 ANALISI DEGLI IMPATTI CUMULATIVI CON ALTRI PROGETTI IN CORSO

Il Proponente conviene con la Regione Toscana e con la Soprintendenza SiGrAr circa l'inammissibilità di richiedere la valutazione degli effetti cumulativi derivanti da procedimenti di impianti eolici avviati successivamente al Procedimento di "Badia del Vento".



#### 4.4 FASCE DI RISPETTO

Per concludere, anche la Soprintendenza RaFCRn affronta la questione dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 in questi termini:

*Si sottolinea che l'articolo del decreto si limita ad escludere l'automatico inserimento nel novero delle aree idonee, di siti che si trovino a una distanza inferiore ai 3 km da beni sottoposti a tutela, senza effettuare le distinzioni, che il proponente argomenta, in merito al grado di percepibilità dell'impianto da tali siti (percepibilità, peraltro, ammessa dallo stesso proponente almeno in uno dei cinque casi riconosciuti solo sul territorio romagnolo, senza contare quelli presenti in territorio toscano). Non sembrano pertanto esservi dubbi sul fatto che l'area di progetto non possa essere considerata area idonea all'installazione nei termini dell'art. 20 de D.Lgs. 199/2021; aspetto che, tra l'altro, fa salvo il carattere vincolante della valutazione paesaggistica.*

Come detto per la Soprintendenza SiGrAr al §3 sottocapitolo VISIBILITA' di questo documento, si ritiene che il tema sia stato già trattato in diverse occasioni e si è risposto nelle varie integrazioni progettuali trasmesse, in ultimo è stato esplicitato nella relazione di controdeduzione trasmessa il 06/12/2023 (vedi elaborato *BTD-1.27\_Chiarimenti e approfondimenti I CdS* rinominato *108risp\_contr*, paragrafo "11 RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI" pagg. 23 e 24).

Come abbiamo già ricordato in più occasioni, infatti, le aree idonee ope legis altro non sono che aree nelle quali il legislatore ha previsto che trovino applicazione le semplificazioni procedurali stabilite dall'art. 22 dello stesso d. lgs. n. 199/2021. Le aree diverse da quelle idonee ope legis non sono per definizione non idonee: sono solo aree che non beneficiano delle suddette semplificazioni procedurali. E tale ricostruzione trova puntuale ed esplicita conferma nello stesso decreto legislativo n. 199/2021. L'art. 20, comma 7, del decreto chiarisce infatti in termini inequivocabili che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee" (enfasi aggiunta).


L'interpretazione della nozione di area idonea, posta a fondamento del parere della Soprintendenza RaFCRn, pertanto, non è solo erranea, ma addirittura manifestamente contraria alla legge.

## 5. COMUNE DI CASTELDELICI

### 5.1 Riscontro nota del 15/01/2024 (Prot. 0019704)

Nel contributo inviato dal Comune di Casteldelci in data 15/01/2024 (Prot. 0019704) si afferma che, tra le ragioni del parere espresso circa la compatibilità ambientale, sussista un'incompatibilità con la classificazione acustica comunale.

Il Proponente invita alla consultazione del documento *BTD-5.1\_Relazione urbanistica* rinominato *048rel\_urb* già agli atti poiché al §5.10 ZONIZZAZIONE ACUSTICA (pagg. 73 e 74) viene riportato un estratto della Zonizzazione Acustica del Comune di Casteldelci dal quale si evince che il suo territorio è prevalentemente in Classe III (vedi *Figura 20*).



*Figura 20: Zonizzazione acustica del Comune di Casteldelci; Area di layout, ubicata in Comune di Badia Tedalda, evidenziata in rosso; la zona prospiciente il layout risulta essere, per quanto riguarda il PCCA del Comune di Casteldelci, in Classe III*

Sottolineando nuovamente che l'area di layout del progetto "Badia del Vento" ricade interamente nel Comune di Badia Tedalda attualmente in Classe II, come si evince dall'immagine sottostante, la proposta di Variazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) coinvolge esclusivamente il Comune di Badia Tedalda stesso (Vedi anche tavola *BTD-3.6\_Acustica - Proposta Variazione di PCCA del Comune di Badia Tedalda* rinominato *087pcca\_btd* già agli atti) in quanto il PCCA del Comune di Casteldelci attualmente vigente risulta, per l'area in oggetto (Classe III), perfettamente compatibile con la Proposta.




Figura 21: Proposta di Variazione di PCCA del Comune di Badia Tedalda (estratto BT-D-3.6\_Acustica - Proposta Variazione di PCCA del Comune di Badia Tedalda, già agli atti della Cds)

In conclusione il Comune di Casteldelci evidenzia nel proprio contributo del 15/01/2024 che, durante il Procedimento, sono pervenute alcune osservazioni inerenti agli impatti ambientali e paesaggistici nei territori dell'alta Valmarecchia e in particolare nel Comune stesso. Sebbene l'area di layout non coinvolga direttamente il Comune di Casteldelci, il Proponente ha comunque posto attenzione ai possibili impatti sui territori limitrofi; si rimanda al documento *BT-D-1.27A\_Chiarimenti e approfondimenti I Cds* rinominato *108risp\_contr* già agli atti, per le controdeduzioni nei confronti delle Osservazioni menzionate dal Comune di Casteldelci. Per quanto riguarda gli aspetti di natura geologica si ribadisce quanto già trasmesso agli atti nei vari approfondimenti geologici ed idrogeologici prodotti, facendo notare che tutte le opere interessano il versante toscano e pertanto non impattano in nessun modo sul versante romagnolo.



## 5.2 Riscontro Verbale della II CdS del 24/01/2024

Nel verbale della II CdS del 24/01/2024, sono riportate ulteriori considerazioni formulate da parte del Comune di Casteldelci in merito ai seguenti aspetti:

- **Richiesta di ulteriori indagini geognostiche**

Su questo aspetto si conferma come tutte le aree di progetto siano esterne ad aree in dissesto secondo la cartografia vigente. Si ricorda che in fase di PAUR viene esaminato il “progetto definitivo” dell’intervento e che la relazione geologica e geotecnica del “progetto esecutivo” dell’impianto eolico, da depositare presso il Settore Sismica della Regione Toscana ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Sismica, sarà basata su un’indagine geognostica effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 1/R/2022 e dalle NTC 2018.

- **Localizzazione del layout nelle aree del precedente progetto “Poggio Tre Vescovi” di GEO Italia**

Per quanto riguarda il Progetto “Poggio Tre Vescovi” di GEO Italia, in origine composto da 36 WTG e poi ridotto a 13 WTG nel 2017, si fa notare come l’iniziativa nella sua estensione e dimensione non fosse localizzata nell’area del Monte Loggio-Monte Faggiola, ma ben più ad ovest, sui crinali che da Poggio Tre Vescovi si sviluppava fino a giungere quasi a Monte Montale; tra l’aerogeneratore più ad est del progetto “Poggio Tre Vescovi” (versione 2017) e l’area del Monte Loggio-Monte Faggiola c’è una distanza di circa 3 km in linea d’aria.




Figura 22: Layout GEO Italia a 13 WTG (versione 2017) posto a confronto con l’aerogeneratore più a ovest (AG01) del layout del progetto “Badia del Vento” che si sviluppa più a est



Anche riguardo alla figura riportata sull'indicazione delle "rotte primaverili" analizzate per il progetto "Poggio Tre Vescovi" (versione 2017), si sottolinea come l'area di impianto del progetto in esame "Badia del Vento" si snodi molto più ad est dell'area investigata ed analizzata. Per maggiori dettagli sui monitoraggi dell'avifauna inerenti al progetto "Badia del Vento" si veda la *BT-D-5.8D\_Relazione Incidenza Ambientale* (rinominata *054vinca*) e la relazione di chiarimento *BT-D-5.26A\_Chiarimenti e approfondimenti Settore VAS e VINCA* rinominato *115appr\_amb*

### 5.3 Contributo Avvocati BP del 19/01/2024 (Prot. 0031600)

In aggiunta a quanto richiesto nei due punti precedenti, il Comune di Casteldelci ha anche incaricato un legale di formulare ulteriori osservazioni sul progetto, producendo un documento (Prot. 0031600 datato 19/01/2025) che, dietro richiesta della stessa Amministrazione comunale, è stato acquisito agli atti della Conferenza di servizi come contributo – e non come mera osservazione – pur senza provenire direttamente da un Ente pubblico portatore di interesse.

Come si illustrerà brevemente di seguito, tuttavia, le osservazioni del legale poggiano su un'interpretazione fuorviante e manifestamente errata della normativa di riferimento.

#### PUNTO 1

*"Contrarietà del Progetto al vincolo paesaggistico altimetrico di cui al 142 comma 1 lett. d) del D.lgs. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") nonché alle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentari da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10.09.2010 (all. 3 punto f)".*

Il legale incaricato dal Comune osserva anzitutto che il progetto ricadrebbe in area vincolata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 42/2004, in considerazione del fatto che, pur essendo previsto che gli aerogeneratori siano installati in aree aventi una quota altimetrica pacificamente inferiore ai 1.200 m slm, gli stessi una volta costruiti finirebbero per superare in altezza tale quota. Al riguardo, le osservazioni richiamano il – risalente e isolato – orientamento espresso dal T.A.R. Emilia-Romagna con la sentenza n. 225 del 21 marzo 2013.

La questione è già stata oggetto di puntuale trattazione in entrambe le riunioni della Conferenza di servizi e non necessita di essere ulteriormente approfondita. Nella presente sede, si ritiene sufficiente rimarcare nuovamente che, nel caso di specie, il crinale su cui insiste il progetto non raggiunge in alcun punto i 1.200 m slm. Pertanto, nessuna parte del crinale su cui è prevista la realizzazione dei 7 aerogeneratori può ritenersi assoggettata al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/2004, e i più vicini rilievi appenninici superiori ai 1.200 m di quota distano alcuni km. Diversamente da quanto afferma il legale incaricato dal Comune di Casteldelci, tale circostanza di fatto – pacifica e incontestata – rende palese la diversità del progetto di Badia Tedalda rispetto al progetto della Biancarda: nel caso allora esaminato dal T.A.R. Emilia Romagna, infatti, gli aerogeneratori erano collocati su un versante effettivamente tutelato e posizionati a pochi metri di distanza dalle aree superiori ai 1.200 m slm.

Alla luce di quanto sopra, ritenere che gli aerogeneratori di cui al progetto in esame interferiscano con il vincolo ex art. 142 del D.lgs. 42/2004 postula un'interpretazione indebitamente estensiva della norma, che

avrebbe l'effetto paradossale di assoggettare al vincolo paesaggistico una porzione di territorio palesemente priva dei requisiti previsti dalla legge per l'applicazione della tutela.

Merita altresì di essere sottolineato che, nel caso della Biancarda, a fronte del riposizionamento degli aerogeneratori al di sotto dei 1.200 m slm la Soprintendenza rinunciò a esprimere qualsiasi valutazione sulla compatibilità paesaggistica del progetto. L'omessa valutazione della Soprintendenza ebbe non poco rilievo nella valutazione del Giudice Amministrativo, ma anche sotto tale profilo il caso di specie risulta del tutto diverso: gli aspetti paesaggistici sono stati straordinariamente approfonditi nell'istruttoria di Badia Tedalda e la Soprintendenza ha espresso il proprio parere, che sarà considerato ai fini della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti.

**PUNTO 1.1 “Contrarietà del Progetto alla DAL Emilia-Romagna n. 51/2011 e all'art. 9 co. 5 del PTPR Emilia-Romagna: carattere “non idoneo” dell'area di inserimento del Parco eolico”**

Sulla base dell'erronea interpretazione già sopra confutata, secondo cui le aree di progetto dovrebbero considerarsi alla stregua di aree al di sopra dei 1.200 m slm, il legale del Comune di Casteldelci afferma altresì che il progetto di Badia Tedalda ricadrebbe in area classificata “non idonea” dalla delibera dell'assemblea legislativa regionale del 26 luglio 2011, n. 51.

Ai sensi del paragrafo 2B) di tale delibera, “B) Sono idonee all'installazione di impianti di produzione di energia eolica le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ad altezze superiori ai 1200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata efficienza, in termini di alta produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione”.

L'osservazione è pretestuosa e priva di qualsivoglia fondamento.

In primo luogo, è decisivo osservare nuovamente che l'area collinare interessata dall'impianto non è, in alcuno dei suoi punti interni o esterni all'area di progetto, superiore ai 1.200 m slm di quota, sicché il richiamo alla previsione della d.a.l. n. 51/2011 e al PPTR è del tutto inconferente.

Fermo restando il rilievo assorbente di quanto precede, è elementare osservare che la classificazione come area non idonea operata dalla d.a.l. n. 51/2011 in combinato disposto con il PPTR potrebbe interessare, a tutto concedere, i soli territori ricadenti nella Regione Emilia-Romagna, mentre il progetto ricade interamente nella Regione Toscana.

A ciò si aggiunga che, com'è noto, nemmeno la classificazione di un'area come non idonea potrebbe ritenersi automaticamente preclusiva alla realizzazione dell'opera e che, per pacifica giurisprudenza amministrativa (recentemente, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 11 settembre 2023, n. 8258) le indicazioni del PPTR hanno valore di mero indirizzo e non possono ritenersi vincolanti.

## PUNTO 2

**“Contrarietà del Progetto all'art. 20 comma 8, lett. c-quater, del D.lgs 199/2021 in tema di superfici e aree idonee all'istallazione di impianti a fonti rinnovabili nonché agli strumenti di pianificazione territoriale delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna”**

Il rilievo di cui al punto 2 si fonda sulla surrettizia confusione tra aree non idonee in senso tecnico e aree che non sono state qualificate idonee dal legislatore ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021. Secondo

l'interpretazione fatta propria dal legale incaricato dal Comune di Casteldelci, infatti, il progetto ricadrebbe in area non idonea per il solo fatto di non rispettare le condizioni stabilite dall'art. 20 del d. lgs. n. 199/2021 per beneficiare delle agevolazioni procedurali previste dal medesimo decreto.

Tale interpretazione, tuttavia, è apertamente contraddetta dal comma 7 dello stesso art. 20, a mente del quale *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*.

Onde evitare di appesantire inutilmente il presente documento, per ogni ulteriore considerazione sul punto si rinvia alla puntuale trattazione di cui al verbale della seduta 24 gennaio 2024 della conferenza di servizi istruttoria (cfr. Precisazioni, pagg. 17 e 18).

### PUNTO 3

*“Elusione dei principi e delle norme di cui al D.lgs. 152/2006 (“Codice Ambiente”) per frazionamento del Progetto di parco eolico relativo alle centrali “Badia del Vento” e “Passo del Frassineto””*

Secondo le osservazioni del legale incaricato dal Comune di Casteldelci, il progetto di Badia Tedalda dovrebbe essere considerato come parte di un unico progetto più ampio, comprendente un'altra iniziativa dello stesso proponente, denominata “Passo del Frassineto”, con cui il progetto di Badia Tedalda condivide il punto di connessione alla rete di distribuzione.

Poiché i due progetti, considerati unitariamente, avrebbero una potenza nominale complessiva ben superiore ai 30 MW, ad avviso del legale del Comune di Casteldelci dovrebbero essere assoggettati a VIA statale.

Anche in questo caso, peraltro, il rilievo è non solo errato, ma palesemente contraddetto dalla stessa normativa che assume essere stata elusa. Infatti, l'Allegato II alla Parte Seconda del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, chiarisce inequivocabilmente che sono sottoposti a VIA statale gli *“impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”* (sottolineatura aggiunta).

Alla luce della norma, anche a prescindere da qualsiasi considerazione sul fatto che i due progetti insistono su aree distanti più di 8 km l'una dall'altra e condividono il punto di connessione solo per effetto di una variante progettuale che si è resa necessaria per contenere l'impatto ambientale delle opere connesse, risulta evidente che nessun artato frazionamento può essere contestato al proponente e che non può darsi adito a dubbio alcuno circa la competenza regionale sulla valutazione ambientale del progetto di Badia Tedalda.

## 6. PROVINCIA DI RIMINI

Con riferimento al parere della Provincia di Rimini (Prot. 0032470 del 19/01/2024), premesso che l’iniziativa “Badia del Vento”, come già ampiamente ripetuto, si colloca interamente nel territorio toscano, nella Provincia di Arezzo, Comune di Badia Tedalda, la scrivente, attenta al corretto inserimento paesaggistico e alla sensibilità degli altri Enti limitrofi, ha analizzato l’impatto visivo da molti punti di vista, anche in territorio romagnolo.

Con riferimenti ai punti panoramici più significativi, la Provincia di Rimini porta all’attenzione nel proprio contributo i seguenti: Senatello, Balze, il centro di Casteldelci, Miratoio, Monte Canale, Monte Fumaiolo e Schigno.

In sintesi riepiloghiamo di seguito quanto emerge dalla fotosimulazioni agli atti della CdS:

- Dalla Chiesa di San Daniele a Senatello sono state effettuate due fotosimulazioni. Nella prima (1) non sono visibili aerogeneratori. Nella seconda (2) sono visibili 5 aerogeneratori alla distanza di **4,5 km**.
- Dalla Località le Balze sono state effettuate due fotosimulazioni. Nella prima (1) non sono visibili aerogeneratori. Nella seconda (2) sono visibili 4 aerogeneratori alla distanza di **6,3 km**.
- Dal Centro di Casteldelci sono state effettuate quattro fotosimulazioni. Nella prima (1) e nella seconda (2) non sono visibili aerogeneratori. Nella terza (3) e nella quarta (4) sono visibili 2 aerogeneratori alla distanza di **4,0 km**.
- Dalla Frazione di Miratoio sono state effettuate due fotosimulazioni. Nella prima (1) sono visibili 7 aerogeneratori alla distanza di **6,5 km**. Nella seconda (2) non sono visibili aerogeneratori.
- Dal Monte Canale è stata effettuata una fotosimulazione, dalla quale sono visibili 7 aerogeneratori alla distanza di **7,0 km**.
- Dal Monte Fumaiolo (Cascate sul Tevere) è stata effettuata una fotosimulazione, dalla quale non sono visibili aerogeneratori.
- Dalla Chiesa di San Biagio a Schigno è stata effettuata una fotosimulazione, dalla quale non sono visibili aerogeneratori.

Per maggiori dettagli e per la visione delle fotosimulazioni citate si rimanda al documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn* rinominato *109c\_RaFCRn*, già agli atti della CdS.

Ricapitolando, dei tredici (13) scatti dei punti panoramici più significativi menzionati dalla Provincia di Rimini, da più della metà di questi (7) l’impianto non risulta visibile, mentre per il resto lo risulta solo parzialmente; senza sottolineare che a causa della notevole distanza dei punti di scatto dall’area di progetto, la percezione degli aerogeneratori risulta molto ridotta.



## 7. PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Con riferimento al parere della Provincia di Forlì-Cesena (Prot. 0020657 del 15/01/2024), premesso che l'iniziativa "Badia del Vento", come già ampiamente ripetuto, si colloca interamente nel territorio toscano, nella Provincia di Arezzo, Comune di Badia Tedalda, la scrivente, attenta al corretto inserimento paesaggistico e alla sensibilità degli altri Enti limitrofi, ha analizzato l'impatto visivo da molti punti di vista, anche in territorio romagnolo.

Con riferimento ai punti panoramici più significativi, la Provincia di Forlì-Cesena, nel richiamato Parere del 13/09/2023 (prot. prov.le n. 22027 ) porta all'attenzione la zona del Monte Fumaiolo e quella di Balze.

In sintesi riepiloghiamo di seguito quanto emerge dalla fotosimulazioni agli atti della CdS:

- Dal Monte Fumaiolo (Cascate sul Tevere) è stata effettuata una fotosimulazione, dalla quale non sono visibili aerogeneratori.
- Dalla Località le Balze sono state effettuate due fotosimulazioni. Nella prima (1) non sono visibili aerogeneratori. Nella seconda (2) sono visibili 4 aerogeneratori alla distanza di **6,3 km**.

Per maggiori dettagli e per la visione delle fotosimulazioni citate si rimanda al documento *BTD-1.28\_Controdeduzioni RaFCRn* rinominato *109c\_RaFCRn*, già agli atti della CdS.

Ricapitolando, dei tre (3) scatti dei punti panoramici più significativi menzionati dalla Provincia di Forlì-Cesena, da più della metà di questi (2) l'impianto non risulta visibile, mentre nel restante lo risulta solo parzialmente; senza sottolineare che a causa della notevole distanza dei punti di scatto dall'area di progetto, la percezione degli aerogeneratori risulta molto ridotta.

Infine, riguardo alla contestata presenza di vegetazione in alcuni degli scatti presentati, il Proponente ribadisce come questo rispecchi lo stato dei luoghi e quando è stato possibile l'osservatore si è localizzato nelle posizioni prospetticamente più libere, cercando sempre in ogni caso di riportare uno scatto con la visuale più aperta possibile sul crinale di progetto.

## 8. REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Con riferimento al Parere della Regione Emilia-Romagna (Prot. 0039546 del 24/01/2024), ribadiamo quanto già riportato più volte nel corso dell'iter autorizzativo ovvero che, nonostante il progetto sia localizzato interamente nel territorio della Regione Toscana in virtù dell'orografia dell'area e quindi allineato agli strumenti di pianificazione regionali e provinciali competenti, la scrivente ha tenuto conto della relazione che l'iniziativa ha con il complesso del crinale appenninico, compreso il versante romagnolo.

In merito agli effetti negativi e significativi del progetto sulle componenti ambientali (paesaggio e avifauna) citati dalla Regione Emilia-Romagna, per i quali non risultano essere proposte adeguate forme di compensazione e mitigazione, si rimanda agli elaborati di rito e soprattutto al nuovo elaborato *BTD-5.26A\_Chiarimenti e approfondimenti Settore VAS e VInCA* rinominato *115appr\_amb*.

Si precisa infine che durante il corso dell'iter autorizzativo la Scrivente ha avanzato proposte di carattere compensativo, ai sensi del Decreto Interministeriale 10 settembre 2010 ("Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), Allegato 2 (Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative) artt. 1, 2 [lettere a) - h)] e 3, cecando invano di coinvolgere in questo processo il Comune di Casteldelci ma ad oggi non ha avuto riscontro. Si sottolinea come la Società si sia sempre mostrata disponibile a dialogare con tutti, in primis con le comunità dell'area limitrofa all'impianto.

## 9. SETTORE TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO – REGIONE TOSCANA

Con riferimento al Parere positivo del Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Regione Toscana (Prot. 0018794 del 12/01/2024), che ha proposto dei suggerimenti/prescrizioni, la Scrivente intende accettare le indicazioni emerse, esplicitandole come segue:

### PUNTO 1

Il Proponente ha recepito l'indicazione del Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio circa la possibilità di rivedere la pista di accesso alla piazzola dell'AG07 evitando il frazionamento dell'area boscata. Si rimanda al nuovo elaborato *BTD-4.37\_Nuovo accesso AG07* rinominato *114acc\_ag07*.

### PUNTO 2

Il Proponente accetta il consiglio di realizzare la pavimentazione esterna dell'area dello stallo utente con *griglia salvaprato* carrabile o elementi paesaggisticamente analoghi, in luogo degli autobloccanti, fatto salve le sole aree destinate alla logistica di installazione e successiva manutenzione delle apparecchiature elettriche.

Per ciò che riguarda i tratti di elettrodotto interrato che attraversano aree boscate, il Proponente accoglie la raccomandazione sul ripristino dei luoghi a fine lavori.

### PUNTO 3

Il Proponente accetta di utilizzare una pigmentazione adeguata per la pavimentazione drenante prevista per i tratti a maggior pendenza.



## 10. SETTORE TUTELA DELLA NATURA E DEL MARE (VAS E VINCA) – REGIONE TOSCANA

In risposta al Settore VAS e VINCA della Regione Toscana Prot. 0030241 del 18/01/2024 il Proponente rimanda al nuovo elaborato *BTD-5.26A\_Chiarimenti e approfondimenti Settore VAS e VInCA* rinominato *115appr\_amb.*